

**Oggetto: modifica al regolamento concernente le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi in attuazione della legge regionale n.6 del 3 gennaio 2005.**

## **RELAZIONE**

### ***Premessa***

Con deliberazione n.13 del 28/2/2008 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento concernente le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi in attuazione della legge regionale n.6 del 3 gennaio 2005, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/9/2010.

Il regolamento è stato già applicato sia per l'individuazione di alcuni gestori di impianti pubblici che per la regolamentazione dei rapporti tra gli stessi e l'Amministrazione Comunale proprietaria. Durante gli ultimi anni sono stati affidati in concessione con procedura ad evidenza pubblica l'impianto comunale di rugby, il bocciodromo comunale e le tre palestre comunali Scarlini, Fischi e Luminati; sempre in conformità all'art. 7 del regolamento sono state affidate in gestione tramite la procedura della trattativa privata le quattro palestre scolastiche Pescetti, Biacco-Vannini, Agnoletti e Calamandrei. Con deliberazione n. 166 del 6/10/2009 la Giunta ha provveduto a prolungare a 15 anni la durata di due convenzioni in vigore, quelle stipulate con la Sestese Calcio e l' U.S. Rinascita Doccia per la gestione rispettivamente dello Stadio Torrini e dell'Impianto Calcio Biagiotti-Doccia, al fine della rinegoziazione dei mutui stipulati per i lavori effettuati ai rispettivi impianti.

### ***Analisi contesto***

Da un'analisi delle convenzioni in vigore ed in scadenza abbiamo però riscontrato che la clausola relativa alla determinazione della durata, stabilita dall'art. 8 "Durata della concessione" del Regolamento in esame, si sta rivelando poco adeguata alle diverse situazioni ed esigenze che via via si presentano relativamente allo stato degli impianti.

Difatti si possono presentare contesti in cui per l'Amministrazione comunale risulti opportuna e conveniente la scelta di una durata ancora più breve dei cinque anni, quando ad esempio, la struttura da affidare in gestione sia oggetto di lavori di ammodernamento o messa a norma, anche parziale, a carico e opera del Comune, che pertanto si riserva di concedere un affidamento più lungo ed oneroso per il gestore solo a lavori ultimati.

D'altra parte, può rivelarsi più opportuno per l'Amministrazione affidare un impianto per un periodo più prolungato rispetto ai quindici anni, in particolare quando il gestore si impegni direttamente in lavori di miglioria di particolare rilevanza economica, in caso realizzi impianti per il risparmio energetico, il cui periodo di ammortamento degli investimenti è stimato, sul territorio nazionale, in venti anni.

### ***Proposta modifica***

Si propone pertanto di apportare una modifica all'articolo 8 del Regolamento in oggetto che, nell'ottica di una maggiore elasticità dei tempi di gestione, permetta all'Amministrazione di valutare di volta in volta la durata dell'affidamento della gestione, sempre entro il termine

previsto dal Regolamento che, a parziale modifica del precedente, ne innalza il massimo a 20 anni.

Più precisamente, la durata quindi rimane **di regola fissata in 5 anni**, come attualmente previsto dal comma 1 dell'art. 8, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di andare in deroga, previa idonea motivazione, quindi affidando la gestione anche per una durata inferiore ai 5 anni.

La durata massima della concessione, invece, viene stabilita in un termine **non superiore ad anni venti**, anziché in quindici come attualmente previsto nel 2° comma dell'articolo in esame.

Il regolamento, attualmente, cita testualmente all'articolo 8:

1. *“La concessione avrà, di regola, una durata di 5 anni (cinque).*
2. *Qualora il concessionario esegua, a sue spese e con le modalità stabilite dal presente regolamento, investimenti di particolare rilevanza e di elevato interesse pubblico, l'Amministrazione Comunale al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione di che trattasi, potrà concedere un termine di durata della concessione superiore a quello previsto al comma 1 e comunque non superiore ad anni 15 (quindici) .”*

Si propone quindi di modificare il testo dell'attuale l'articolo 8 con il testo seguente (le modifiche in neretto):

1. *La concessione avrà, di regola, una durata di 5 anni (cinque).*
2. *Qualora il concessionario esegua, a sue spese e con le modalità stabilite dal presente regolamento, investimenti di particolare rilevanza e di elevato interesse pubblico, **anche in riferimento ad installazioni di impianti ad energia alternativa (fotovoltaici, solari termici, ecc.) o realizzazioni ed ampliamenti che favoriscano ed incrementino l'uso sociale delle strutture**, l'Amministrazione Comunale al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione di che trattasi, potrà concedere un termine di durata della concessione superiore a quello previsto al comma 1 e comunque **di regola non superiore ad anni 20 (venti)**.*

Inoltre, relativamente alle concessioni già in essere, si ritiene di inserire un ulteriore comma all'art. 21 rubricato “Norme Transitorie”, al fine di stabilire che eventuali richieste di prolungamento dei termini della concessione debbano essere condizionate alla dimostrazione dell'impegno alla realizzazione di ulteriori interventi di miglioria o ampliamento dell'impianto affidato, in aggiunta a quelli già preventivamente oggetto delle procedure originariamente attivate e concluse.

Il regolamento attualmente stabilisce testualmente all'art. 21:

1. *Le gestioni degli impianti sportivi comunali, affidate in concessione con apposita convenzione, aventi scadenza successiva al termine di cui al comma 1 dell'Art. 5 della L.R. n. 6/2005, se stipulate nel rispetto dei criteri ivi riportati continuano a produrre effetti fino alla loro scadenza naturale.*

Si propone pertanto di aggiungere a tale norma un secondo comma, modificandolo con il seguente testo (l'aggiunta in neretto):

- 1. *Le gestioni degli impianti sportivi comunali, affidate in concessione con apposita convenzione, aventi scadenza successiva al termine di cui al comma 1 dell'Art. 5 della L.R. n. 6/2005, se stipulate nel rispetto dei criteri ivi riportati continuano a produrre effetti fino alla loro scadenza naturale.***
- 2. *In seguito alla modifica dei termini di durata di cui all'art. 8, gli attuali gestori di impianti sportivi con convenzioni in essere potranno richiedere all'Amministrazione Comunale di prolungare i termini ai sensi del nuovo disposto qualora dimostrino l'impegno alla realizzazione di ulteriori interventi di migliorie e ampliamenti sull'impianto affidato in gestione.***

Sesto Fiorentino, 2 Maggio 2011

Il Direttore dell'Istituzione

(Dott.ssa Gabriella Farsi)